



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 34 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale P.V. 01A/RG/14 del 03.04.2014 – Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria del Distretto di Ragusa.

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n.° P.V. 01A/RG/14 Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 03 Aprile 2014, ore 09,00, redatto dal Uff. di P.G., Dott. PARRINO Salvatore in riferimento ai fatti accertati in data 20.02.2014 presso l'Allevamento bovino (Cod. Az. IT 009RG103), sito in Ragusa, C.da Meusa, di cui è titolare il Sig. OCCHIPINTI Angelo, nato a Ragusa il 31.05.1959 ed ivi residente in Via del Faggio n.° 87;

Atteso che al predetto Sig. OCCHIPINTI Angelo è stata rilevata la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 58/2004, in riferimento alle disposizioni di identificazione dei bovini previste dai regolamenti CE n.° 1760/2000 e n.° 1825/2000 e sanzionate dal citato art. 1, comma 1, D.Lgs 58/2004 per **“non aver correttamente identificato n.° 1 capi bovino e specificamente il bovino identificato con m.a. IT088990246582”**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. n.° 58/04 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni singolo capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €.500,00 **pari al doppio del minimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mezzo servizio postale con Raccomandata AR in data 11.04.2014 al trasgressore, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 500,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. OCCHIPINTI Angelo, nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT088990246582, sito in Ragusa, C.da Meusa, acquisiti con nota protocollo ASP n.° E-0008914 del 30.04.2014 con i quali lo stesso chiede di essere sentito dalla Autorità competente;



le controdeduzioni a firma del Dott. Salvatore Parrino, Medico Veterinario Dirigente Area A del Dipartimento Veterinario del Distretto di Ragusa ed i documenti allegati, con prot. n° 2522/14 ASPRG/VetRG del 23.05.2014;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. OCCHIPINTI Angelo presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 10.06.2014, alle ore 10,40;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig. Occhipinti Angelo, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:
l'accertamento ha evidenziato una anomala trascrizione dell'età di un solo bovino, su 102 capi controllati in azienda. A tal proposito, nel verbale di accertamento, si afferma che il bovino in questione, "dell'età apparente di 5/6 mesi, risultava nel passaporto avere 16 mesi con evidente anomalia".

Il divario tra l'età apparente e quella trascritta di 10 mesi circa è così evidente che non ha lasciato dubbi sulla erronea trascrizione all'accertatore, che è arrivato alla conclusione sull'erronea trascrizione senza doverla confermare in modo assoluto ed inconfutabile attraverso un esame della tavola dentaria.

Infatti, anche gli asseriti "problemi di crescita del bovino presentati fin dalla nascita, ragione per cui è stato sempre tenuto vicino ai vitelli più piccoli, ricevendo un trattamento di riguardo con una dieta personalizzata" non avrebbero potuto comportare uno scarto così ampio tra l'età apparente e quella reale. L'assenza, però, di precedenti a carico del Sig. Occhipinti, l'accertamento positivo sui rimanenti capi presenti in azienda costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. Occhipinti Angelo, in premessa generalizzato, residente in Ragusa, via del Faggio n.° 87 nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT088990246582, sito in Ragusa, C.da Meusa, il pagamento della somma totale di **€ 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 250,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 266,00 (euro duecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale,



Entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (2013/1 CC NAS) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Occhipinti Angelo**, in premessa generalizzato, residente in Ragusa, via del Faggio n.° 87 nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT088990246582 ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 17 GIU. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/9
Dott. Vito Amato*